

Le procedure della Polizia Municipale

La richiesta di accesso formale agli atti, in forma scritta, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo comunale, il quale dopo averlo registrato lo trasmette al Comando di Polizia Municipale.

In caso di diniego dell'autorizzazione di accesso i competenti uffici della Polizia Municipale comunicano al richiedente la motivazione di esclusione dall'accesso.

In caso di accoglimento gli uffici della Polizia Municipale preparano l'atto richiesto/copie e lo trasmettono all'Ufficio Protocollo per la spedizione al richiedente con la comunicazione che la richiesta di accesso è stata accolta, la quantificazione della spesa eventuale da sostenere per il rilascio di copia e l'entità dei diritti di segreteria è contenuta nella comunicazione.

In caso di atto in visione la persona autorizzata a visionare, previa identificazione mediante esibizione di documento di identità in corso di validità, dovrà effettuare l'esame gratuitamente alla presenza del personale addetto; la persona ha facoltà di prendere appunti e/o copiare a mano.

La tempistica relativa alle varie tipologie di atto e del relativo iter/accesso è fissata nella "Nuova Carta dei Servizi 2007"

Limitazioni

In merito alle seguenti categorie di atti sussistono alcune limitazioni:

1) **atti relativi ad indagini di P.G. conclusi con comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria:** esclusi dal diritto di accesso;

2) **atti relativi ad indagini di P.G. d'iniziativa conclusi senza comunicazione di notizia di reato all'Autorità Giudiziaria:** esclusi dal diritto all'accesso; il diritto è comunque salvaguardato in casi di espressa volontà di esercitare il diritto alla propria difesa da parte del richiedente, manifestata tramite patrocinante legale;

3) **atti relativi a controlli ed interventi in ambito amministrativo,** conclusi o meno con rilievo di infrazioni e applicazione di sanzioni:

3.1) **richieste di accesso presentate dall'esponente:** si comunicano soltanto le seguenti informazioni:

3.1.1) se l'intervento richiesto è stato o meno effettuato e la data del primo controllo;

3.1.2) quale esito ha avuto il controllo, se si sono o meno accertate violazioni, quali sono state le norme eventualmente violate;

3.2) **richieste d'accesso presentate dalla persona oggetto del confronto o da uno dei soggetti sanzionati:** accesso consentito alla totalità degli atti, con eccezione dei dati anagrafici di chi ha presentato l'esposto che eventualmente abbia dato origine al controllo; tali dati saranno comunque forniti in casi di espressa volontà di esercitare il diritto alla propria difesa da parte del richiedente, manifestata tramite patrocinante legale.